Foglio Informativo relativo al rilascio di garanzie N. 17/2025 (Aggiornamento aprile 2025)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

INFORMAZIONE SU CONFIDI ALTO ADIGE

Confidi: Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bolzano (Confidi Alto Adige)
Sede/Uffici: Via Macello 30, IT-39100 Bolzano (BZ) – Tel. +39 0471/27 22 32, Fax +39 0471/26 41 35
E-mail: info@confidi.bz.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): confidialtoadige@legalmail.it
Sito internet: www.confidi.bz.it
Codice fiscale: 80018730210 – Partita iva: 01467020218
Numero REA presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano: 83297
Numero di iscrizione al registro provinciale delle cooperative della provincia di Bolzano: A145512
Numero di Iscrizione all´elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario ex art. 106, comma 1 del D. lgs. 01.09.1993, n. 385 (T. U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia): 28508

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.

a cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da **[•] Confidi**

Soggetto_____ Qualifica _____

Indirizzo_____Telefono_____Email_____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente)_____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda_____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- il documento "Principali diritti del cliente"

- il presente foglio informativo, composto di n. 6 pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L´attività di Confidi Alto Adige (di seguito per brevità **Confidi**) consiste nell´agevolare l'accesso al credito delle Piccole e Medie Impresa (PMI) associate ovvero associate a Confidi soci (di seguito per brevità **Clienti**) attraverso prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sia sussidiarie sia a prima richiesta, e servizi accessori senza fini di speculazione privata e fini di lucro.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Attraverso la stipulazione di convenzioni con gli Istituti di Credito, Confidi facilità i Clienti nel reperimento del credito e nell'ottenimento delle migliori condizioni sulle linee di credito assistite (operazioni a **breve termine:** aperture in c/c per elasticità di cassa, anticipi su crediti e fatture, ecc.; operazioni a **medio-lungo termine**: prestiti rateali, mutui chirografari e ipotecari, leasing; crediti di firma; ecc.).
Confidi si riserva il diritto di valutare tutta la documentazione fornita dall´impresa richiedente e in casi negativi di non accogliere la richiesta. La garanzia è prestata da Confidi per un ammontare di norma non superiore al 50% dell'importo finanziato dall'Istituto di credito convenzionato.

Il rilascio della garanzia avviene tramite **lettera di garanzia** riportante: forma tecnica, durata, importo, eventuali ulteriori garanzie e rischio assunto. La garanzia rilasciata da Confidi si configura nei confronti del Cliente come una fidejussione, sicché l'impresa garantita è tenuta a corrispondere a Confidi quanto richiesto per la prestazione della garanzia. La garanzia ha carattere **accessorio** rispetto all´obbligazione principale ovvero al finanziamento assistito, quindi se tale obbligazione non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio della garanzia perde di efficacia.

Nell'ipotesi di **garanzia sussidiaria**, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di quanto da esso dovuto all'istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, quest'ultimo può richiedere a Confidi il rimborso della quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Confidi può opporre all'istituto il beneficio della preventiva escussione del socio resosi inadempiente.
Nell'ipotesi di **garanzia a prima richiesta**, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di quanto da esso dovuto all'istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Confidi si impegna a pagare all'istituto la quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Confidi non può opporre il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

Il **principale rischio** è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Confidi, dalla restituzione diretta al Confidi stesso, ovvero indiretta per tramite dell'Istituto di credito, di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Iscrizione
Per l´ottenimento della prestazione di garanzia è necessaria l´iscrizione a Confidi ovvero al Confidi socio secondo termini e modalità statutariamente previste.

Per quanto ai costi di iscrizione al Confidi socio si rimanda a statuto, regolamenti, fogli informativi e documentazione inerente tempo per tempo predisposta dal Confidi socio.
Per quanto ai costi di iscrizione a Confidi, l'impresa dovrà sottoscrivere e versare una quota sociale pari a € 270,00 (una tantum), nonché sottoscrivere una garanzia fideiussoria collettiva per l'importo di € 1.549,37. Non sono previsti ulteriori contributi annuali.

Il Socio ha diritto di usufruire delle garanzie, dei servizi e dei vantaggi offerti da Confidi nei modi e nei limiti fissati dalle deliberazioni sociali e/o dai regolamenti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Costi
Il costo complessivo della prestazione è composto da:

- ✓ **Corrispettivo della prestazione di garanzia (cd. commissione):** da corrispondersi annualmente nella misura dello 0,80% relativamente alle garanzie sussidiarie e dell'1,00%* relativamente alle garanzie a prima richiesta calcolate sulla base del rischio assunto, ovvero ricalcolate sul rischio residuo per le operazioni a rientro.
  Fanno eccezione le operazioni di durata entro 18 mesi per le quali le commissioni verranno addebitate anticipatamente per l'intera durata della garanzia.
  Per le garanzie rilasciate su crediti di firma la commissione annuale si riduce allo 0,40% relativamente alle garanzie sussidiarie e allo 0,50%* relativamente alle garanzie a prima richiesta.

  ** in casi particolari Confidi si riserva di applicare alle prestazioni di garanzia a prima richiesta un costo di commissione inferiore*

RIEPILOGO CALCOLO COMMISSIONI SU BASE ANNUALE	
Operazioni a breve termine:	Importo finanziamento x % di garanzia x 0,80% o 1,00%
Operazioni a 18 mesi:	Importo finanziamento x % di garanzia x 0,80% o 1,00% x 18 : 12
Operazioni a rientro:	Importo finanziamento/Debito residuo x % di garanzia x 0,80% o 1,00%
Crediti di firma:	Importo finanziamento x % di garanzia x 0,40 % o 0,50%

- ✓ **Spese di istruttoria:** addebitate con differenti modalità a seconda che si tratti di nuova concessione di garanzia o di semplice revisione/rinnovo di garanzia in essere.

  - In caso di **concessione**: 0,05% sul valore nominale della garanzia ovvero del monte garantito con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 calcolato e addebitato per banca garantita
  - In caso di **revisione/rinnovo** (di norma annuale): nella misura fissa di € 50,00 addebitato per banca garantita indipendentemente dal numero di posizioni oggetto di revisione/rinnovo

Non vengono richiesti ulteriori corrispettivi per eventuali consulenze fornite o ulteriori servizi erogati.

In caso di **variazione** del finanziamento assistito (aumento, riduzione, variazione della forma tecnica, ecc.) ovvero della garanzia rilasciata da Confidi (aumento, riduzione, variazione della tipologia di garanzia, ecc.), sarà emessa una nuova garanzia evidenziante costi (commissioni, spese di istruttoria) e relativo periodo di competenza. Non è previsto il rimborso di eventuali competenze già corrisposte.

Modalità di pagamento
Le commissioni **nonché** le spese d´ istruttoria verranno trattenute da parte dell'Istituto di credito ed accreditati per conto di Confidi sul conto di gestione indicato.

Il foglio informativo e il documento di sintesi, predisposti dall'Istituto di credito che eroga il finanziamento, riportano il "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE NEL CASO DI RIASSICURAZIONE/CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA (L. 662/96)

Il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico previsto dalla Legge 662/96 sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche ovvero una riassicurazione/controgaranzia a supporto della garanzia emessa da Confidi a favore delle Banche.
Con l'intervento del Fondo il finanziamento, in relazione alla quota a carico del Fondo, è a rischio zero per la Banca (cd. effetto ponderazione 0) che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato. Per tale motivo, il ricorso al credito così agevolato potrà essere ancora più conveniente in termini di tassi e condizioni praticate dalla Banca all'impresa beneficiaria.
Al fine di massimizzare il vantaggio per l'impresa, **Confidi ammetterà al beneficio della riassicurazione/controgaranzia statale esclusivamente garanzie rilasciate a prima richiesta** (cd. garanzia eligible).

Condizioni economiche: nel caso di riassicurazione/controgaranzia da parte del Fondo di garanzia, le condizioni economiche e di conseguenza i costi a carico dell'impresa beneficiaria subiranno la seguente variazione.

- ✓ **Corrispettivo della prestazione di garanzia (cd. commissione):** la commissione applicata da Confidi si riduce di 0,05%, ovvero dello 0,025% nel caso di credito di firma assistito (ad es. garanzia bancaria), per ogni quota del 10% di riassicurazione a carico del Fondo.
  - Nel caso di riassicurazione del Fondo per una quota complessiva dell'80%, la commissione si riduce a 0,60% (= 1% - 0,05%*8)
  - Nel caso di riassicurazione del Fondo per una quota complessiva dell'80% a fronte di garanzia rilasciata su credito di firma assistito, la commissione si riduce a 0,30% (= 0,50% - 0,025%*8)

  Ferme e invariate base e periodicità di calcolo previste nella precedente sezione principali condizioni economiche".

- ✓ **Corrispettivo della prestazione di controgaranzia (cd. commissione Fondo):** la commissione applicata dal Fondo di garanzia per le PMI è calcolata una tantum sull'importo garantito e si articola in base ai seguenti parametri:
  - Imprese innovative, femminili, sociali, dell'autotrasporto, microimprese — Commissione Fondo: 0%
  - Piccole imprese — Commissione Fondo: 0,50%
  - Medie imprese — Commissione Fondo: 1%

  Il corrispettivo non sarà addebitato in caso di mancata applicazione della commissione da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

- ✓ **Spese di istruttoria:** in caso di **concessione**, le spese di istruttoria saranno maggiorate della cd. commissione Fondo (vedi sopra) e di un ulteriore importo variabile da un minimo di 600,00 ad un massimo di 2.000,00 Euro in funzione dell'importo del finanziamento garantito/controgarantito. In caso di delibera da parte di Confidi e dell'Ente gestore del Fondo di garanzia per le PMI.
  Le spese di istruttoria potranno essere addebitate al cliente anche qualora non intendesse perfezionare il finanziamento e la garanzia / controgaranzia.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, il Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate. **Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.**

La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il beneficiario della garanzia. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli

eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall' Istituto di credito garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'Istituto di credito garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi corrisposti a titolo di commissioni o spese di istruttoria.

Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto, può indirizzarlo direttamente per posta ordinaria a Ufficio Reclami c/o Confidi Alto Adige Soc. Coop. – Via macello 30 - 39100 Bolzano, o inviarlo sia per posta elettronica alla casella *reclami-beschwerde@confidi.bz.it* sia attraverso posta elettronica certificata (PEC) *confidialtoadige@legalmail.it*, o infine trasmetterlo a mezzo fax al numero 0471/264135. La procedura è gratuita per il socio, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato.
Il responsabile dell'Ufficio reclami è il Direttore Generale.
Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi al servizio di rilascio garanzia; se il Confidi dà ragione al Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.
Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere al Confidi, oppure informarsi presso la locale Prefettura (www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.htm).
Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e l'Intermediario finanziario possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo a un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (Socio/Cliente) di cui Confidi Alto Adige garantisce l'adempimento.

PMI: Piccola e Media Impresa: avente meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro e in possesso del requisito di "indipendenza". Per indipendente, si intende in questa sede, la PMI non partecipata per più del 25 % da una singola impresa o da più imprese non conformi alle definizioni di PMI. È necessario aggregare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente e indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Istituto di credito: sono le Banche e gli altri Intermediari Finanziari che hanno firmato la convenzione con Confidi Alto Adige. L'elenco degli Istituti di credito e le condizioni economiche offerte dagli stessi ai Soci possono essere richiesti a Confidi e sono disponibili sul sito (www.confidi.bz.it.).

***Debitore solidale*:** è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

***Debitore garantito*:** è il soggetto nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

***Creditore*:** è il soggetto che mette a disposizione / eroga una linea di credito [Istituto di credito]

***Garanzia autonoma*:** garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

***Garante*:** è il soggetto che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio – debitore [**Confidi**].

***Beneficiario*:** è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata [Istituto di credito].

***Escussione della Garanzia*:** pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

***Garanzia Sussidiaria o Garanzia a prima richiesta*:** indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

Garanzia a perdita definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

***Surrogazione nel credito*:** diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

***Locale aperto al pubblico*:** un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di **Confidi**, astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di **Confidi**, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc.

Importo Massimo Garantito*:* è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fidejussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal Confidi solo nel caso in cui la commissione applicata dal Confidi per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.